



**COMUNE DI MONTERIGGIONI**

PROVINCIA DI SIENA

*DISCIPLINA ORARI*

*DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO IN SEDE  
FISSA, DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E  
BEVANDE, ATTIVITA' ARTIGIANALI*

## **SOMMARIO**

<p><b>Titolo I – Ambito di applicazione</b> Art.1 - Oggetto</p> <p><b>Titolo II - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa</b></p> <p>Art. 2 - Disposizioni generali Art. 3 - Chiusura infrasettimanale Art. 4 - Chiusure domenicali e festive Art. 5 - Esclusioni Art. 6 - Commercio su aree pubbliche</p> <p><b>Titolo III - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</b></p> <p>Art. 7 - Ambito di applicazione Art. 8 - Definizioni Art. 9 - Disposizioni generali Art. 10 - Chiusura infrasettimanale Art. 11 - Ferie Art. 12 - Attività musicali dal vivo – Giochi leciti Art. 13 - Esclusioni Art. 14 - Attività di somministrazione in locali di intrattenimento e svago Art. 15 - Deroghe generali e speciali</p> <p><b>Titolo IV - Attività Artigianali</b></p> <p>Art. 16 - Ambito di applicazione Art. 17 - Disposizioni generali Art. 18 - Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva</p>	<p><b>Titolo V - Disposizioni comuni</b></p> <p>Art. 19 - Eventi Art. 20 - Informazione all'utenza Art. 21 - Sanzioni Art. 22 - Abrogazioni</p>
---	---

## **Titolo I**

### **Ambito di applicazione**

#### Articolo 1

##### Oggetto

1. La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di intrattenimento e svago di cui al T.U.L.P.S., attività artigianali al servizio della persona.
2. La presente ordinanza disciplina altresì i turni di ferie, i giorni di chiusura ed apertura obbligatoria nonché ogni altro aspetto attinente l'apertura e la chiusura delle attività sopra indicate.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche.

## **Titolo II**

### **Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa**

#### Articolo 2

##### Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita, in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00, l'esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, non dovrà comunque superare il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Nel periodo dal 1 marzo al 5 novembre e dal 1 dicembre al 6 gennaio, è data la facoltà agli esercenti di determinare il proprio orario di apertura al pubblico dalle ore 5 alle ore 24 senza l'obbligo del rispetto del limite delle tredici ore giornaliere.
4. E' facoltà dell'operatore effettuare orari ridotti o chiusure intermedie o di non aprire l'esercizio commerciale senza necessità di comunicazione, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente per le ipotesi di inattività protratta per oltre 12 mesi.
5. Agli esercenti è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno del negozio.

#### Articolo 3

##### Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio di vendita al dettaglio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana, che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

#### Articolo 4

##### Chiusure domenicali e festive

1. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva dal 6 novembre al 30 novembre e dal 7 gennaio al 28/29 febbraio.

2. E' data la facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nel periodo dal 1 marzo al 5 novembre e dal 1 dicembre al 6 gennaio.

3. E' altresì data la facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nelle zone del Comune interessate da manifestazioni autorizzate.

4. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore merceologico alimentare, di garantire l'apertura al pubblico dell'esercizio nella mattina del terzo giorno festivo, per un minimo di 4 ore consecutive.

#### Articolo 5 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività se svolte in forma esclusiva o prevalente:

- le rivendite di generi di monopolio;
- agli spacci interni;
- alle vendite effettuate con apparecchi automatici della distribuzione;
- alle vendite per corrispondenza, per televisione o con altri mezzi di comunicazione;
- alle rivendite di giornali;
- alle gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie artigiane;
- alle attività artigiane ed alle cooperative che vendono ai consumatori i prodotti di loro produzione;
- agli esercizi specializzati nella vendita di bevande;
- agli esercizi specializzati nella vendita di fiori;
- agli esercizi specializzati nella vendita di mobili;
- agli esercizi specializzati nella vendita di libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette;
- agli esercizi specializzati nella vendita di opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline;
- agli esercizi specializzati nella vendita di articoli da ricordo e artigianato locale;

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì:

- agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- agli esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, impianti sportivi, teatri, galleria d'arte, e similari.

#### Articolo 6 Commercio su aree pubbliche

1. Per quanto riguarda l'orario di vendita nel mercato settimanale, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, si rinvia a quanto disposto dalla normativa comunale di settore.

### **Titolo III Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

#### Articolo 7 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti a regolamentazione comunale ai sensi della normativa vigente

in materia, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al DPR 235/2001

## Articolo 8 Definizioni

1. Per turno settimanale di chiusura si intende la chiusura per un'intera giornata nel corso della settimana.
2. Per l'individuazione delle zone si fa riferimento alla suddivisione del territorio in zone di cui ai criteri di programmazione comunale degli esercizi di somministrazione.

## Articolo 9 Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui ai commi seguenti, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8 possono rimanere aperti al pubblico, potendo diversificare tra un giorno e l'altro della settimana, nel rispetto delle modalità di seguito indicate:
  - a) dalle ore 5 alle ore 2 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato, ovvero nei giorni prefestivi.
  - b) negli altri giorni dalle ore 5.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;
  - c) dalle ore 5 alle ore 04 del giorno successivo, nei giorni 24, 25 e 31 dicembre, martedì e giovedì grasso (Carnevale), 14 febbraio (S. Valentino), 8 marzo (festa della donna), il sabato e la domenica di Pasqua e il 31 ottobre (festa Halloween) .
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari di cui al presente articolo.
4. 5. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande durante la chiusura, devono cessare ogni attività, servizio e/o somministrazione agli avventori.
6. .E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e siano in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stesso.

## Articolo 10 Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in un giorno predeterminato della settimana. Gli esercenti che intendano effettuare la chiusura infrasettimanale devono inoltrare idonea comunicazione su apposito modello predisposto dall'ufficio Attività Economiche/SUAP.
3. I turni di chiusura infrasettimanale sono stabiliti dall'ufficio Attività Economiche/SUAP Comunale, sulla base e nell'ordine:
  - attività esistenti alla data della presente ordinanza, le quali hanno già individuato il giorno di chiusura infrasettimanale, se non richiesto dall'interessato rimane invariato;
  - nuove attività ai sensi del successivo comma;
4. Al fine di garantire idonei livelli di servizio a favore degli utenti, dovranno rimanere aperti contemporaneamente almeno il 50% degli esercizi arrotondato all'unità superiore. Nel stabilire detti turni, l'ufficio comunale competente, potrà tener conto del tipo di attività che l'esercizio svolge (es. bar o ristorante).

5. Rimane inteso che la chiusura infrasettimanale può essere goduta dall' esercente solo nel giorno stabilito ed attribuito dal Comune.

#### Articolo 11 Ferie

1. Gli esercizi di somministrazione con l'esclusione dei circoli privati, potranno chiudere per ferie (di norma massimo 30 giorni consecutivi) purché rimangano aperti contemporaneamente almeno il 50% degli stessi, arrotondato all'unità superiore.

2. Gli esercenti che intendano chiudere per ferie devono inoltrare almeno 20 giorni prima della chiusura, idonea comunicazione al Comune.

Nel caso in cui il numero di comunicazioni di ferie pervenute in tempo utile, sia tale da non consentire il soddisfacimento di tutte le richieste, l'Amministrazione intenderà accolta la comunicazione sulla base e nell'ordine:

- a) accordo determinato tra le parti che hanno richiesto periodo concomitante di ferie;
- b) sorteggio.

3. Qualora non vengono rispettati i tempi previsti, fermo restando l'obbligo della comunicazione, si intenderà accolta sulla base e nell'ordine:

- a) accordo determinato tra le parti che hanno richiesto periodo concomitante di ferie;
- b) sorteggio.

#### Articolo 12 Attività musicali dal vivo Giochi leciti

1. Gli esercizi di cui al presente titolo, che effettuano trattenimenti musicali finalizzati all'accompagnamento, non soggetti all'art. 68 e 69 del TULPS, devono osservare per tale attività il seguente orario, previa comunicazione al Servizio Polizia Municipale, da inoltrarsi almeno tre giorni feriali prima dell'evento, anche tramite telefax:

- tra le ore 9 e le ore 24;
- fino alle ore 01.00 nei giorni venerdì, sabato e prefestivi
- fino alle ore 04 nei giorni 24, 25 e 31 dicembre, martedì e giovedì grasso (Carnevale), 14 febbraio (S. Valentino), 8 marzo (festa della donna), il sabato e la domenica di Pasqua e il 31 ottobre (festa Halloween);

2. L'uso di apparecchi automatici ed elettronici da gioco e l'esercizio di giochi leciti, all'interno degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, può essere effettuato nei seguenti orari:

- tra le ore 9 e le ore 24;

#### Articolo 13 Esclusioni

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte:

- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, nonché ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- nelle mense aziendali;
- a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

- nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- sui mezzi di trasporto pubblico.

#### Articolo 14

##### Attività di somministrazione in locali di intrattenimento e svago

1. L'attività di somministrazione svolta negli esercizi di intrattenimento e svago, dovrà essere effettuata esclusivamente durante l'orario di esercizio dell'attività prevalente.

#### Articolo 15

##### Deroghe generali e speciali

1. Previo opportuno provvedimento, il Sindaco, per esigenze di particolare interesse pubblico e per particolari fattispecie di esercizi anche in relazione alla loro ubicazione, alle loro modalità di gestione, può concedere agli esercenti di estendere ai limiti di orario previsti ai precedenti articoli, a condizione che vengano garantite e salvaguardate le norme di sicurezza e di quiete pubblica, ovvero ridurre, con provvedimento espresso, anche su segnalazione di un organo addetto al controllo, qualora le suddette condizioni non siano garantite.

### **Titolo IV Attività Artigianali**

#### Articolo 16

##### Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi:
- a) che svolgono in prevalenza attività artigianali classificabile, in base anche alle abilitazioni igienico sanitarie per la preparazione alimentare, come rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia;
  - b) attività di acconciatore, estetista, paraestetica, di piercing, di tatuaggio ed attività assimilate.

#### Articolo 17

##### Disposizioni generali

1. Le attività di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono libere di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti giornalieri dalle ore 5 alle ore 01.00.
2. Coloro che esercitano l'attività di cui alla lettera b) del precedente articolo, sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze della propria clientela e nel rispetto dei seguenti limiti:
- orario di apertura fino ad un massimo di 50 ore settimanali dalle ore 7.00 alle ore 22,00 sia per il periodo invernale che estivo. Pertanto l'apertura antimeridiana non dovrà avvenire prima delle ore 7 e la chiusura serale non oltre le ore 22.
3. L'esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, dovrà garantire un limite minimo settimanale di apertura di 36 ore.
4. E' fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di acconciatore, estetista, paraestetista, piercing, tatuaggi ed attività assimilate di osservare un unico orario.

Articolo 18  
Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

1. La chiusura infrasettimanale per le attività di parrucchiere, estetista ed attività assimilate è facoltativa e può essere effettuata in qualsiasi giorno della settimana, compresa la giornata dell'8 settembre, festa del Santo Patrono.
2. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva tranne che nelle domeniche e festività del mese di dicembre, escluso il 25 ed il 26.

**Titolo V**  
**Disposizioni comuni**

Articolo 19  
Eventi

1. In occasione di manifestazioni espositive, culturali, commerciali e ricreative di particolare importanza, il Sindaco può, anche su richiesta dei promotori delle manifestazioni stesse, concedere alle attività economiche contemplate dalla presente ordinanza la facoltà di proroga dell'orario di apertura prescelto e di deroga all'osservanza dell'obbligo della chiusura domenicale e/o festiva.

Articolo 20  
Informazione all'utenza

L'orario di apertura e chiusura determinato dall'esercente, l'eventuale turno di chiusura infrasettimanale individuato nonché il periodo di ferie o altra eventuale causa di chiusura di esercizio dovranno essere rese note al pubblico mediante cartelli visibili dall'esterno.

Articolo 21  
Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia, dalle leggi e regolamenti vigenti.
2. Negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (da 25,00 a 500,00 euro)

Articolo 22  
Abrogazioni

1. Devono ritenersi abrogate ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con la presente ordinanza, ed in particolare si intendono abrogate le precedenti ordinanze sindacali in materia.